

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Il Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (nel seguito indicato con la parola Committente), con sede in via Crescenzo n.17/c - Roma, codice fiscale 80184430587, rappresentato dal Dott. _____, giusta delega del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati e come tale abilitato ad impegnare il Committente stesso,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse del Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- b) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- c) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, il Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- d) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **5686963653** che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- e) il DUVRI generico verrà integrato dal Committente con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- f) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra il Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- g) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto,

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.

- h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse-

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto, da erogare sulle apparecchiature del Casellario giudiziale del Ministero della Giustizia:
 - A) Manutenzione Hw correttiva;
 - B) Manutenzione Hw preventiva;
 - C) Manutenzione Sw di sistema;
 - D) Supporto Specialistico.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che il Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo di cui all'articolo 13 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta del Committente e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa, successivamente all'avvio delle attività, verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 15 S e 12 G.
4. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico.
5. I servizi di manutenzione e il supporto specialistico, di cui al precedente comma 1 lettere A), B), C) e D), dovranno essere attivati su richiesta del Committente su

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



tutte le apparecchiature del Casellario giudiziale del Ministero della Giustizia, elencate nell'appendice 1 del Capitolato tecnico, sulla base della rispettiva categoria di appartenenza e del rispettivo Livello di servizio, per i quali, alla data di stipula del contratto, risulti scaduto il contratto di manutenzione originario o per i quali, nel periodo di vigenza contrattuale, andranno via via a scadere i relativi contratti di manutenzione, nonché per quelli che saranno successivamente indicati dal Committente. Le 3 categorie di appartenenza delle apparecchiature ed i livelli di servizio (A, B e C) sono definiti nel Capitolato Tecnico.

6. Per ogni tipo di apparecchiatura, il Committente si riserva la facoltà di recedere dal relativo servizio di manutenzione, di cui al precedente comma 1 lett. A), B) e C) in ogni momento del periodo di efficacia del contratto con detrazione del canone di pagamento della apparecchiatura dismessa, come disciplinato nel Capitolato Tecnico ed al successivo art. 9 S "Il Servizio di manutenzione".
7. Il Committente si riserva di richiedere il servizio di manutenzione per le apparecchiature che verranno acquistate nel periodo di efficacia contrattuale o per le apparecchiature per le quali nel medesimo periodo scadrà il relativo servizio di manutenzione, con l'aggiunta, conseguentemente, del canone della nuova apparecchiatura all'importo da corrispondere all'Impresa, secondo le modalità disciplinate nel Capitolato Tecnico ed al successivo art. 9 S "Servizio di manutenzione".
8. Il Committente si riserva, per ogni apparecchiatura, la facoltà di migrare il servizio da un determinato livello di servizio ad uno più adeguato come disciplinato nel Capitolato Tecnico e nel successivo art. 9 S " Servizio di manutenzione".
9. Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla " Data di attivazione del servizio", come disciplinato al successivo art. 2 S, comma 1 "Durata e Affiancamento".
10. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi del Committente, come meglio indicato nel capitolato tecnico.
11. E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____.
12. L'Impresa comunicherà al Committente, entro 5 cinque giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di attivazione del servizio" che verrà comunicata a mezzo raccomandata a.r., del Committente all'Impresa. Tale comunicazione conterrà l'elenco delle apparecchiature da mettere in

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



manutenzione dall'inizio del contratto. Nel corso del contratto il Committente, con le modalità previste dal Capitolato Tecnico e disciplinate dal presente Contratto, potrà variare la lista delle apparecchiature in manutenzione o il livello di servizio per esse determinato. La "data di decorrenza contrattuale" coincide con la data di ricezione da parte dell'Impresa della comunicazione della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto nelle forme di legge. L'Impresa riconosce che il presente atto, mentre è per essa impegnativo dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia nei confronti dell'Amministrazione solo dopo la "data di decorrenza contrattuale".

2. Il Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Si precisa che a far data dalla decorrenza contrattuale e per un periodo massimo di 30 giorni, l'Impresa dovrà affiancare, con ogni onere ricompreso nel corrispettivo massimo di cui oltre, il fornitore che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze/dati/informazioni per il corretto svolgimento dei servizi richiesti e di predisporre gli strumenti/sistemi necessari all'erogazione dei servizi. Il periodo di presa in carico include tutte le attività necessarie all'approvazione del Piano di Subentro nonché l'accettazione delle risorse da impiegarsi. Fermo il termine massimo di cui sopra, il piano di subentro dovrà contenere la proposta della "data di inizio attività" al fine di garantire la continuità di servizi con il fornitore uscente.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale del Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento di fine fornitura saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. Il Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.



2. Il Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del Committente che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità del Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 15 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 6 S SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
 2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
- < ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria), entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC) (nella persona di _____), affinché il Committente, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione al Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. L'Impresa riconosce, altresì, al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. Ove il Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
7. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
8. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte del Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dal Committente.
9. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione del Committente,

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari all'1% (uno per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto il Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla data di consegna degli aggiornamenti del software di base di cui all'art. 10 S, eventualmente richiesti da Committente secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico, i suddetti aggiornamenti saranno sottoposti a verifica di conformità da parte del Committente.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità di cui al precedente comma 2 può comprendere anche prove diverse indicate dal Committente.
4. Le verifiche di conformità per le prestazioni continuative di cui all'art. 1 S comma 1 lettere A), B) e C), in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza trimestrale. In particolare, il Committente avvierà la verifica di conformità sui servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. A), B) e C), entro 20 giorni dalla consegna dell'“**Elenco degli interventi nel periodo**”, di cui all'art. 9 S comma 8, e sui servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. D), entro 20 giorni dalla consegna dell'ultima “**nota di intervento**” del trimestre, di cui all'art. 11 S comma 5.
5. Il Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010 a condizione che siano stati prodotti i documenti di rendicontazione previsti dal Capitolato. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola



- d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità di cui al precedente comma 2, la data del relativo verbale verrà considerata quale **“Data di Accettazione dell’aggiornamento”** da parte del Committente.
 6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità di cui al precedente comma 4, la data del relativo verbale verrà considerata quale **“Data di accettazione del servizio”**, per la parte di prestazione contrattuale sottoposta a verifica, da parte del Committente.
 7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale secondo le modalità indicate al successivo art. 12 S.
 8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo il Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui il Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
 9. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
 10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
 11. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e il Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa.
 12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
 13. Su richiesta dell’Impresa, il Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione **“on-site”** dell’hardware e del software su tutte le apparecchiature riportate nel Capitolato tecnico, di cui all’art. 1 S comma 1 lett. A), B) e C) a partire dalla **“Data di attivazione del servizio”** di cui al precedente art. 2 S, comma 1, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. La manutenzione comprende ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti e alla prevenzione degli stessi, così come stabilito nel capitolato tecnico. Si precisa che ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale o fermo delle apparecchiature che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza o il degrado delle prestazioni del servizio erogato dai Sistemi o venga comunque a ridurre il suo livello complessivo di disponibilità.
3. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate.
4. Il Committente, anche tramite personale di aziende terze all'uopo preposte, comunicherà all'Impresa la manifestazione di malfunzionamenti o la necessità di pianificazione di un intervento correttivo/migliorativo dei Sistemi, mediante chiamata telefonica ad un apposito numero, confermata mediante e-mail ad un apposito indirizzo di posta e/o a mezzo fax ad un numero all'uopo dedicato. Si precisa che la data e l'ora del fax costituiranno la data e l'ora di "apertura della chiamata".
5. Il servizio di manutenzione concerne sia la manutenzione preventiva, sia quella correttiva, sia quella relativa al software di sistema, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
6. La manutenzione correttiva è caratterizzata da tre distinti livelli di servizio indicati con le lettere A, B e C.
7. Di seguito sono riportati i tre tipi di Livello di Servizio. Il loro mancato rispetto provoca l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 S "Penali".

Livello di servizio	Orario di servizio	Tempo di intervento	Tempo di ripristino
A	Lunedì - venerdì 8.00-18.00 Sabato 8.00-14.00	2 (due) ore lavorative	4 (quattro) ore lavorative
B	Lunedì -venerdì 8.00-18.00; Sabato 8.00-14.00	4 (quattro) ore lavorative	8 (otto) ore lavorative
C	Lunedì - venerdì 8.00-18.00, Sabato 8.00-14.00	4 (quattro) ore lavorative	16 (sedici) ore lavorative

8. Il Committente ha facoltà di modificare il livello di servizio assegnato ad una data apparecchiatura in un qualsiasi momento del periodo di efficacia del contratto.
9. Alla fine di ogni trimestre l'Impresa dovrà produrre il documento chiamato "Elenco degli interventi", contenente tutti gli interventi prodotti nel corso di tale periodo, con evidenziati quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti e le note di intervento ad essi associate.
10. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo delle Apparecchiature, qualora il ripristino della funzionalità non intervenga entro i termini precedentemente

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



indicati, il Committente avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S e il risarcimento del maggior danno.

11. Le parti di ricambio - che dovranno essere qualitativamente almeno identiche alle parti sostituite, di primaria qualità e nuove di fabbrica - verranno fornite dall'Impresa senza alcun onere aggiuntivo per il Committente. Le parti sostituite verranno ritirate dall'Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà, salvo diverse indicazioni da parte del Committente.
12. L'Impresa potrà apportare, previa comunicazione al Committente, le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
13. L'Impresa dovrà garantire il ripristino della configurazione software e adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
14. L'Impresa dovrà inoltre erogare sulle apparecchiature, oggetto del contratto, un servizio di manutenzione software, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
15. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all'Impresa, questa è tenuta a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ed i dati necessari al fine di consentire alla Committente stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei Sottosistemi.
16. Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal servizio di manutenzione di qualsiasi apparecchiatura in ogni momento del periodo di efficacia del contratto; il recesso deve essere formalizzato mediante apposita comunicazione della Committente al Fornitore con un preavviso di 15 giorni; dal mese successivo alla scadenza del preavviso, il canone di spesa dell'apparecchiatura dismessa sarà detratto dal canone mensile globale per il servizio di manutenzione.
17. In qualsiasi momento del periodo di efficacia del contratto, la Committente si riserva la facoltà: i) di inserire nel contratto di manutenzione ogni tipo di apparecchiatura acquisita ex-novo dal Committente o già facente parte della sua infrastruttura, appartenente alle 3 categorie di cui al Capitolato Tecnico, e ii) di cambiare il Livello di servizio (A, B e C) di una determinata apparecchiatura già oggetto di manutenzione per il periodo di tempo che il Committente ritenga opportuno. Tali cambiamenti non potranno essere rifiutati dall'Impresa e verranno richiesti dal Committente via e-mail al Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC) con 15 giorni di preavviso. L'inserimento di una nuova apparecchiatura o la modifica di un livello di servizio associato di una apparecchiatura in manutenzione, comporterà dal mese successivo alla scadenza del preavviso l'aggiunta o l'aggiornamento del canone di spesa per quella apparecchiatura rispetto al canone mensile globale del contratto di manutenzione.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ARTICOLO 10 S

SERVIZI OPZIONALI - AGGIORNAMENTO DEL SW DI SISTEMA

1. Il servizio opzionale di aggiornamento del software di sistema è erogato secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel Capitolato tecnico. Esso è erogato su richiesta del Committente e riguarderà la fornitura delle licenze necessarie all'aggiornamento dei componenti e dei moduli software che compongono la sezione AIX dell'Infrastruttura.
2. In caso di esercizio dell'opzione, l'Impresa dovrà fornire le licenze al prezzo di listino disponibile al momento della richiesta, scontato della percentuale di sconto sul prezzo di listino offerta, di cui al successivo art. 13 S comma 2, e formalizzata nell'offerta economica.
3. Le licenze saranno sottoposte a verifica di conformità da parte del personale del Committente entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla data di consegna.
4. Delle operazioni di verifica verrà redatto un apposito "Verbale di consegna" sottoscritto da un incaricato del Committente e dal Responsabile unico delle attività contrattuali che dovrà prevedere, in allegato, un documento nel quale dovranno essere riportati i serial number delle licenze software fornite.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione dell'aggiornamento" da parte del Committente. Nel caso di esito negativo della verifica, l'Impresa dovrà procedere ad una nuova consegna entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi. In tale ipotesi la verifica verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 S. Tutti gli eventuali oneri che il Committente dovesse sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 11 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il servizio di Supporto Specialistico è un servizio finalizzato a rendere disponibile al Committente un pacchetto di risorse professionali di differenti profili necessarie allo svolgimento delle attività specifiche descritte dettagliatamente nel capitolato tecnico.
2. Il servizio di supporto specialistico sarà erogato a consumo su richiesta del Committente e il suo dimensionamento è definito nel capitolato tecnico.
3. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 390 giorni persona di cui: 30 giornate di Capo progetto, 90 giornate di Specialista di prodotto, 80 giornate (*intervento standard*) e 40 giornate (*intervento fuori orario*) di Tecnico, 100 giornate (*intervento standard*) e 30 giornate (*intervento fuori orario*) di Sistemista e 20 giornate per i Turni di reperibilità, come meglio disciplinato nel Capitolato Tecnico. Tali ripartizioni sono da ritenersi indicative e non vincolanti per il Committente. Il Committente si riserva inoltre di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



4. Le richieste potranno riguardare interventi da svolgersi durante il normale orario di erogazione del servizio del Casellario secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
5. La retribuzione degli interventi per le differenti fasce orarie, di cui al precedente comma 3, è indicata nell'art. 13 S.
6. Tutte le attività e gli interventi erogati in base ad un piano di lavoro, precedentemente concordato il Committente, dovranno essere consuntivati e descritti in una "nota di intervento" predisposta dall'Impresa ed approvata dal Committente stesso.
7. La fatturazione degli interventi erogati è subordinata alla produzione della "nota d'intervento" di cui al precedente comma 5.

ARTICOLO 12 S

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), di cui all'art. 1 S comma 9, il Committente applicherà una penale pari allo 0,3 % (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale massimo, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte del Committente, di cui all'art. 5 G "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive", il Committente applicherà una penale pari all'1 ‰ (unpermille) dell'importo contrattuale massimo, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1.
3. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 7 S "Produttività e risorse impiegate", il Committente applicherà una penale pari all'1 ‰ (unpermille) dell'importo contrattuale massimo, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1.
4. Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al precedente art. 9 S. comma 7, la seguente tabella riassume le penali legate alle caratteristiche di qualità della fornitura che verranno applicate:

RISPETTO DEI PIANI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	VALORI DI SOGLIA (la valutazione si intende effettuata su base trimestrale)	Penale
N° di interventi effettuati entro la scadenza prevista	100% dei casi	1 ‰ (un per mille) dell'importo contrattuale massimo, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni punto percentuale (o frazione) in diminuzione rispetto al valore di soglia.
TEMPESTIVITÀ DI INTERVENTO	TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO - VALORI DI SOGLIA	PENALE
Apparecchiature con livello di servizio fascia A	Max 2 ore lavorative (100% casi)	0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale massimo, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni ora lavorativa di ritardo

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Apparecchiature con livello di servizio fascia B	Max 4 ore lavorative (100% casi)	0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale massimo, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni ora lavorativa di ritardo
TEMPESTIVITÀ DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	TEMPO MASSIMO DI RISOLUZIONE DEL PROBLEMA - VALORI DI SOGLIA	PENALE
Apparecchiature con livello di servizio fascia A	Max 4 ore lavorative (100% casi)	1 ‰ (un per mille) dell'importo contrattuale massimo, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni ora lavorativa di ritardo
Apparecchiature con livello di servizio fascia B	Max 8 ore lavorative (100% casi)	0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale massimo, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni ora lavorativa di ritardo
Apparecchiature con livello di servizio fascia C	Max 16 ore lavorative (100% casi)	0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale massimo, di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni ora lavorativa di ritardo

5. In caso di inadempimento agli obblighi di certificazione EN ISO 9001 in capo all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, il Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari all' 1% (uno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
6. Il Committente si riserva di applicare una penale pari a € 4.000,00 = (quattromila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1;
 - ii. immissione nella rete interna del Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1.
7. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
8. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
9. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al Committente l'ammontare di eventuali oneri che essa

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

10. Il Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
11. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13 S CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale massimo per la fornitura dei servizi indicati all'art 1 S, comma 1, è fissato in un importo massimo di **€ 436.336,00 (quattrocentotrentaseimilatrecentotrentasei,00)** di cui si garantisce il 10% in tre anni, da utilizzare a consumo, secondo le esigenze del Committente, durante tutta la durata del contratto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____, __ = (____/__) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali quantificati in € 1.336,00 = (milletrecentotrentaseimila/00) al netto di IVA.
2. Il suddetto importo contrattuale massimo è determinato sulla base:
 - a. dei seguenti canoni mensili per il servizio di manutenzione hardware e software delle apparecchiature, espressi in Euro:

Servizio di manutenzione	
Apparecchiatura	Canone mensile offerto (IVA esclusa)
<i>Servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo A</i>	
Server AIX	
Server Windows/Linux	
<i>Servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo B</i>	
Server AIX	
Server Windows/Linux	
<i>Servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo C</i>	
Server Windows/Linux	
Servizio di manutenzione per le restanti apparecchiature (a corpo)	
Apparecchiatura	Canone mensile offerto (IVA esclusa)
Restanti Apparecchiature	

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



b. dalle seguenti tariffe relative ai servizi accessori:

Servizi accessori	
Figura Professionale	Prezzo offerto (IVA esclusa) (Tariffa giorno/persona)
Capo progetto	
Specialista di prodotto	
Tecnico feriale	
Tecnico festiva	
Sistemista feriale	
Sistemista festiva	
Tariffa di reperibilità	

- c. dal costo degli eventuali aggiornamenti del SW di sistema di cui all'art. 105 effettuati su richiesta del Committente, che l'Impresa si impegna ora per allora a scontare del _____% (% di sconto sul listino offerta) rispetto al prezzo di listino che sarà in vigore al momento della data dell'ordine. Il costo degli eventuali potenziamenti non potrà essere superiore nel massimo ad € 40.400,00 (quarantamilaquattrocento/00).
- Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 - Le tariffe e i canoni mensili sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
 - L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
 - I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
 - Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 14 S FATTURAZIONE

- Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura :
 - con riferimento al servizio di manutenzione di cui all'art. 1 S comma 1 lett. A), B) e C), il pagamento dei canoni di cui al precedente articolo 13 S, comma 2, lettera a), avverrà in 12 (dodici) rate trimestrali posticipate a decorrere dalla decorrenza contrattuale di cui al precedente art. 2 S, comma 1.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



b) con riferimento ai servizi accessori di cui al precedente articolo 13 S, comma 2, lettera b), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza e risultanti dalle "note di intervento", di cui al precedente art. 11 S comma 5, preparate dall'Impresa ed approvate dal Committente.

c) con riferimento al pagamento degli eventuali aggiornamenti del SW di sistema di cui al precedente art.13 S, comma 2, lettera c), l'Impresa potrà emettere fattura, successivamente alla "Data di Accettazione dell'aggiornamento" di cui al precedente art. 10 S, comma 5. Il prezzo del potenziamento sarà calcolato in base al prezzo di listino che sarà in vigore al momento della data dell'ordine scontato del _____%, come indicato nell'art. 13 S comma 2, lettera c).

2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dal Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. *(nel caso di RTI con fatturazione proquota)* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati .
(nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria) In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
5. Nel caso di subappalto la fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse.
7. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
10. Le fatture dovranno essere intestate e spedite alla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati Via Crescenzo 17/c 00193 ROMA, codice fiscale 80184430587 e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio, il Codice Identificativo Gare (CIG) **5686963653**, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento del Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati alla Committente tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire al Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 15 S RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, il Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 G;
 - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
 - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;



- e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 5 S “Garanzie”, art. 8 S “Verifica di conformità”, art. 12 S “Penali”, art. 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 19 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li _____

Il Committente

L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, supporto specialistico e licenze sw per il Casellario Giudiziale - ID (1461)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

- Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
- Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;
- Articolo 5 S - Garanzie;
- Articolo 7 S - Produttività e risorse impiegate;
- Articolo 8 S - Verifica di conformità
- Articolo 12 S - Penali
- Articolo 15 S - Risoluzione
- Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

- Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione
- Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
- Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive
- Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza
- Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
- Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
- Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Articolo 11 G - Cauzione
- Articolo 12 G - Recesso
- Articolo 13 G - Recesso per giusta causa
- Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi
- Articolo 16 G - Subappalto
- Articolo 17 G - Foro esclusivo
- Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali
- Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione
- Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
